

Attepario

COMUNE DI LECCO
ARRIVO DEL
12 MAG. 2016
ASSEGNAZIONE <u>SOI-AR1</u> - SIND

Comune di Lecco

COMUNE DI LECCO
PROT. N. <u>36167</u>
 12 MAG. 2016
CAT <u>2</u> CL <u>3</u> FASC.

PROPOSTA DI : deliberazione di iniziativa consiliare presentata dal consigliere: Alberto Anghileri, ai sensi dell'art.58 del vigente regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

Considerato che

- in assenza di una normativa nazionale in materia, moltissimi cittadini hanno sottoscritto dichiarazioni anticipate di volontà sui trattamenti sanitari;
- diversi Comuni italiani hanno già provveduto ad istituire registri per la raccolta delle dichiarazioni di avvenuta sottoscrizione delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (DAT)

Premesso che

- l'articolo 32, comma 2 della Costituzione Italiana, tutela la salute come diritto fondamentale stabilendo che "Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge";
- Ai sensi dell'articolo 13 della Costituzione "la libertà personale è inviolabile";
- l'articolo 3 della Costituzione afferma che "tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di (sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche,) di condizioni personali e sociali";
- l'articolo 10 della Costituzione afferma che "l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute";

Considerati altresì:

- gli artt. 1, 2 e 3 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea;
- la Convenzione del Consiglio d'Europa sui Diritti Umani e la Biomedicina all'art. 5 e all'art. 9;
- gli artt. 16, 35 e 38 del Codice di deontologia medica;

Rilevato che:

le Amministrazioni Comunali possono effettuare la registrazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 DPR 445/2000

Tenuto conto che:

Il comune di Lecco nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, vuole tutelare la piena dignità delle persone, specialmente nelle fasi di difficoltà derivanti da riduzione delle normali capacità fisico psichiche, anche riguardo all'accettazione o non accettazione delle cure sanitarie.

 **COMUNE DI LECCO**

Allegato alla deliberazione C.C. n. 29 del 30.05.16

Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  Il SEGRETARIO GENERALE 



COMUNE DI LECCO
ARRIVO DEL
12 MAG. 2016
ASSEGNAZIONE

Aee 1

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- di istituire il Registro delle Dichiarazioni anticipate di Trattamento (DAT) presso il Comune di Lecco
- di approvare il relativo regolamento allegato alla presente delibera
- di demandare all'Ufficio Comunale dei servizi Demografici la conservazione del registro

ART. 1 ISTITUZIONE

Il Comune di Lecco, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità delle persone e la loro autonomia, anche riguardo all'accettazione o non accettazione delle cure sanitarie, secondo criteri di alleanza terapeutica.

A tal fine istituisce il Registro telematico delle Dichiarazioni Anticipate di Trattamento (Dat) presso l'Ufficio Comunale dei Servizi Demografici.

Il presente regolamento disciplina le modalità relative alla registrazione della DAT.

L'efficacia giuridica delle dichiarazioni resta invece soggetta alle disposizioni di legge di volta in volta vigenti in materia.

ART. 2 DEFINIZIONE

Con l'espressione Dichiarazione anticipata di trattamento (detta anche: testamento biologico) si fa riferimento a un documento contenente la manifestazione di volontà di una persona, che indica in anticipo i trattamenti medici – incluse le pratiche di Alimentazione e idratazione artificiale (Aia) e nel quadro di una valutazione della proporzionalità degli stessi, che veda partecipi i diversi soggetti coinvolti – cui essere o non essere sottoposta in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente e irreversibile.

La persona che redige la Dat nomina un Fiduciario che diviene, nel caso in cui la persona diventi incapace di comunicare consapevolmente con i medici, il soggetto chiamato a dare fedele esecuzione alla volontà della stessa per ciò che concerne le decisioni riguardanti i trattamenti sanitari da eseguire.

ART. 3 ISCRIZIONE

L'iscrizione al Registro è gratuita.

Il Registro è riservato ai cittadini residenti maggiorenni nel Comune di Lecco e che non siano stati sottoposti a provvedimenti restrittivi della capacità di agire. Essa ha come finalità di consentire l'iscrizione nominativa, mediante autodichiarazione, di tutti i cittadini che hanno redatto una Dat con lo scopo di garantire la certezza della data di presentazione e la fonte di provenienza.

L'autodichiarazione dovrà essere resa come dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR. 445/2000 e dovrà contenere i suddetti elementi:

- l'indicazione della compilazione e della sottoscrizione della DAT
- il luogo di deposito della DAT che potrà essere: presso il notaio rogante, presso il fiduciario o presso altri depositari.
- i nominativi di uno o più fiduciari nominato nella DAT

Nella DAT il Dichiarante (testatore) nomina un Fiduciario. Il Fiduciario è il soggetto che avrà il compito di dare fedele esecuzione, in uno spirito di alleanza terapeutici con altri soggetti interessati (medici, famigliari, ecc), alla volontà del Dichiarante, ove lo stesso si trovasse nell'incapacità di intendere e di volere, in ordine ai trattamenti medici da eseguire o da non eseguire.

Nella DAT il Dichiarante può nominare anche un Fiduciario supplente, che assolverà alle funzioni sopra riportate qualora il Fiduciario si trovi nell'impossibilità di assolvere alle sue funzioni. In caso di nomina del Fiduciario supplente lo stesso dovrà essere segnalato sull'autodichiarazione presentata in Comune.

ART. 4 MODALITA' DI TENUTA DEL REGISTRO

Il Registro deve riportare il numero progressivo e la data delle autodichiarazioni di avvenuta predisposizione delle Dat, l'elenco dei soggetti dichiaranti, dei relativi fiduciari e dei depositari presso cui viene custodita la Dat.

Il funzionario comunale accettante e incaricato della tenuta e dell'aggiornamento del registro rilascerà ai soggetti indicati nell'autodichiarazione l'attestazione completa del numero progressivo attribuito alla stessa.

Il funzionario accettante non conosce il contenuto della Dat, che è un atto strettamente personale, e non risponderà pertanto dei contenuti del testamento stesso.

Attraverso successiva autodichiarazione, da rendersi secondo le modalità sopra riportate, sarà in ogni momento possibile modificare il nome del fiduciario o revocare le precedenti volontà.

Il venir meno della situazione di residenza nel Comune di Lecco non comporta la cancellazione dal Registro.

A seguito di morte accertata del dichiarante la registrazione verrà cancellata a cura del servizio competente entro 6 (sei) mesi dal decesso del dichiarante medesimo.

La tenuta del Registro dovrà avvenire con modalità e criteri che possa essere agevolmente collegato con i Registri Telematici di altri Comuni e con le autorità sanitarie interessate.

ART. 5 - ENTRATA IN VIGORE


Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'intervenuta sua pubblicazione all'albo pretorio per 15gg. Consecutivi.

L'attuazione del Registro è subordinata all'adozione da parte degli organi competenti degli atti organizzativi necessari

CONSIGLIERE COMUNALE
ALBERTO ANGHILERI



CONSIGLIERE COMUNALE
MASSIMO RIVA



CONS. COM.
ANDREA TAGGIARI


CONS. COM.
AGNESE MASSARO



CONS. COMUNALE
COMI LUIGI

COMUNE DI LECCO
ARRIVO DEL
12 MAG. 2016
ASSEGNAZIONE

CONS. COMUNALE
GIUSEPPE



CONSIGLIERE COMUNALE
MOVITA CON REGISTRO
MOMIA COA S.P.T.